



MODIFICHE REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI SUSSIDI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA' (Art. 40 R.A.) <i>Sono riportati esclusivamente i commi modificati</i>		
NORMATIVA IN VIGORE	PROPOSTE DI MODIFICA <i>(Le modifiche sono evidenziate in rosso)</i>	NOTE
<b>Art. 1 Beneficiari</b>  1. Nei casi di nascita o di adozione entro il sesto anno di età del bambino adottato, l'Enpav può concedere sussidi per il sostegno alla genitorialità alle veterinarie, che risultino iscritte all'Enpav al momento dell'evento, in regola con la posizione iscrivita e contributiva e che non abbiano usufruito di altro sussidio con analoga finalità erogato da altri Enti.  <b>OMISSIS</b>	<b>Art. 1 Beneficiari</b>  1. Nei casi di nascita, <b>o</b> di adozione <b>o di affidamento</b> entro il sesto anno di età del bambino adottato <b>o affidato</b> , l'Enpav può concedere sussidi per il sostegno alla genitorialità alle veterinarie, che risultino iscritte all'Enpav al momento dell'evento, in regola con la posizione iscrivita e contributiva e che non abbiano usufruito di altro sussidio con analoga finalità erogato da altri Enti.  <b>OMISSIS</b>	Si propone di concedere i sussidi anche per l'affidamento (non preadottivo), in considerazione della circostanza che l'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione (come avviene per le adozioni).
<b>Art. 2 Tipologia</b>  1. I sussidi sono concessi relativamente agli oneri economici sostenuti a seguito della fruizione dei seguenti servizi: A. Asili nido B. Baby sitting C. Scuola dell'infanzia per i casi di adozione fino a sei anni d'età del bambino.	<b>Art. 2 Tipologia</b>  1. I sussidi sono concessi relativamente agli oneri economici sostenuti a seguito della fruizione dei seguenti servizi: A. Asili nido B. Baby sitting C. Scuola dell'infanzia e per i casi di adozione <b>o affidamento</b> fino a sei anni d'età del bambino.	



MODIFICHE REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI SUSSIDI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA' (Art. 40 R.A.) <i>Sono riportati esclusivamente i commi modificati</i>		
NORMATIVA IN VIGORE	PROPOSTE DI MODIFICA <i>(Le modifiche sono evidenziate in rosso)</i>	NOTE
<b>Art. 4</b> <b>Termini di presentazione della domanda</b>  1. La domanda deve essere presentata direttamente all'Ente entro 24 mesi dalla nascita o dall'adozione, e comunque dopo aver usufruito dei servizi per i quali è previsto il sussidio. In caso di adozione, il minore adottato non deve aver superato i 6 anni di età al momento della presentazione della domanda.  <b>OMISSIS</b>	<b>Art. 4</b> <b>Termini di presentazione della domanda</b>  1. La domanda deve essere presentata direttamente all'Ente entro <b>36</b> mesi dalla nascita o dall'adozione <b>o dall'affidamento</b> , e comunque dopo aver usufruito dei servizi per i quali è previsto il sussidio. In caso di <b>adozione o affidamento</b> , il minore adottato non deve aver superato i 6 anni di età al momento della presentazione della domanda.  <b>OMISSIS</b>	
<b>Art.5</b> <b>Graduatoria</b>  1.La graduatoria delle domande di assegnazione verrà formata sulla base del più elevato punteggio conseguito, con riferimento ai parametri di seguito indicati.  <b>REDDITO ISEE</b> (del nucleo familiare del soggetto richiedente riferito all'anno precedente la presentazione della domanda)	<b>Art.5</b> <b>Graduatoria</b>  1.La graduatoria delle domande di assegnazione verrà formata sulla base del più elevato punteggio conseguito, con riferimento ai parametri di seguito indicati.  <b>REDDITO ISEE</b> (del nucleo familiare del soggetto richiedente <del>riferito all'anno precedente la presentazione della</del> <b>domanda risultante da Modello ISEE in corso di</b> )	



MODIFICHE REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI SUSSIDI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA' (Art. 40 R.A.) <i>Sono riportati esclusivamente i commi modificati</i>		
NORMATIVA IN VIGORE	PROPOSTE DI MODIFICA <i>(Le modifiche sono evidenziate in rosso)</i>	NOTE
OMISSIS	<b>validità al momento della presentazione della domanda)</b>  OMISSIS	
<b>Art. 6</b> <b>Documentazione</b>	<b>Art. 6</b> <b>Documentazione</b>	
1. La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dall'Ente, deve essere corredata dal modello ISEE del nucleo familiare del richiedente relativo all'anno precedente la presentazione della domanda, dalla certificazione delle spese sostenute e dall'ulteriore ufficiale documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti per la prestazione e per la determinazione del punteggio in graduatoria.	1. La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dall'Ente, deve essere corredata dal modello ISEE del nucleo familiare del richiedente <b>relativo all'anno precedente la presentazione della domanda in corso di validità al momento della presentazione della domanda</b> , dalla certificazione delle spese sostenute e dall'ulteriore ufficiale documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti per la prestazione e per la determinazione del punteggio in graduatoria.	